

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA n. 8 del 20-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

Nell' anno *duemiladiciassette* mese di *Aprile* il giorno *venti* con inizio alle ore 18:10 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **seconda convocazione**.

Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	ORSI MARINO	CONSIGLIERE	Presente
3	MARCELLO LIVIA	CONSIGLIERE	Presente
4	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
5	ROMANO SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI LUCA ANTONIO DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
7	SUCCI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 degli Enti locali è scaduto lo scorso 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

Ø è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;

Ø è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E;

Ø è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

Ø è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 29.06.2016, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n.9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille fatto salvo il gettito differenziale da 7,6 per mille a 10,60 per mille spettante al Comune;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'Imu
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	4 per mille con detrazione di € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;	10,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze	
Aliquota per le aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 9 per mille condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Esenti IMU
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,60 per mille
Immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che non risultino locati o data in comodato d'uso.	Esenti IMU

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 04.09.2014;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili del servizio;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'Imu
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	4 per mille con detrazione di € 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due	10,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

unità abitative nello stesso Comune;	
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze cat. D	10,60 per mille
Aliquota per le aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 9 per mille condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Esenti IMU
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,60 per mille
Immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che non risultino locati o data in comodato d'uso.	Esenti IMU

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese, all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-05-2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 19-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA